



## COMUNICATO STAMPA n. 47/25

Lussemburgo, 10 aprile 2025

Sentenza della Corte nella causa C-607/21 | État belge (Prova del legame di dipendenza)

**Il cittadino di un paese terzo, genitore di un cittadino dell'Unione, beneficia di un diritto di soggiorno derivato per un periodo superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante se prova, da un lato, che era a carico di tale cittadino dell'Unione nel suo paese d'origine alla data in cui ha lasciato detto paese terzo e, dall'altro, che è a carico di detto cittadino dell'Unione alla data di presentazione della sua domanda di carta di soggiorno, quando sono trascorsi diversi anni tra queste due date**

*Il diritto di soggiorno derivato non può essere negato al cittadino di un paese terzo che soddisfi tale condizione per il motivo che, in applicazione della normativa nazionale, quest'ultimo, alla data della sua domanda di carta di soggiorno, soggiorna irregolarmente nel territorio dello Stato membro ospitante*

Una cittadina marocchina è entrata in Belgio nel 2011 e ha chiesto il ricongiungimento familiare con suo figlio, cittadino belga. Dopo il rigetto di tale domanda, essa ha chiesto, nel 2015 e nel 2017, un diritto di soggiorno in qualità di ascendente diretta a carico della compagna olandese del figlio, la quale ha effettuato, nel 2005, una dichiarazione di coabitazione con lui dinanzi all'ufficiale di stato civile belga.

Tale cittadina marocchina ha prodotto documenti risalenti agli anni 2010 e 2011, periodo precedente il suo arrivo in Belgio, per dimostrare che era materialmente dipendente dal nucleo familiare che aveva raggiunto durante tale periodo. Le autorità belghe hanno tuttavia respinto la sua domanda di carta di soggiorno, ritenendo che tali documenti fossero troppo risalenti per dimostrare che la richiedente era a carico di tale nucleo familiare nel suo paese d'origine prima dell'ingresso in Belgio.

Il Consiglio di Stato belga si è rivolto alla Corte di giustizia per sapere quale sia la data rilevante, secondo il diritto dell'Unione<sup>1</sup>, per valutare la condizione secondo cui il genitore, cittadino di un paese terzo, deve essere «a carico» del cittadino dell'Unione raggiunto, quando sono trascorsi diversi anni tra l'ingresso di tale genitore nello Stato membro ospitante e la presentazione di una nuova domanda di carta di soggiorno. In tale contesto, esso chiede altresì se detto genitore possa fondarsi su documenti rilasciati prima della partenza dal suo paese d'origine e se sia rilevante la circostanza che, secondo il diritto nazionale, detto genitore si trovi in una situazione di soggiorno irregolare.

La Corte considera che, affinché l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione, che soddisfa a sua volta le condizioni previste dalla direttiva<sup>2</sup>, possa **beneficiare di un diritto di soggiorno derivato**, egli deve dimostrare di essere, **sia alla data della sua domanda di carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo il suo arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di tale arrivo, a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner.**

Qualora tali condizioni siano soddisfatte, detto ascendente diretto beneficia, in forza del diritto dell'Unione, di un diritto di soggiorno che non dipende dal rilascio di una carta di soggiorno e dalla regolarità del soggiorno in applicazione della normativa nazionale. Di conseguenza, tale diritto **non può essergli negato** per il motivo che egli

soggiorna, secondo il diritto nazionale, in modo irregolare nel territorio dello Stato membro in cui sono stabiliti il cittadino dell'Unione raggiunto e il partner di quest'ultimo.

Per dimostrare che, al momento del suo arrivo nello Stato membro ospitante, era «a carico» ai sensi del diritto dell'Unione, tale ascendente diretto deve poter produrre, a sostegno della sua domanda, documenti **rilasciati in passato** e attestanti l'esistenza di una situazione di dipendenza nel suo paese d'origine alla data in cui ha fisicamente raggiunto tale cittadino dell'Unione e il partner di quest'ultimo. Tali documenti **non possono essere considerati troppo risalenti**.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Direttiva 2004/38/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

<sup>2</sup> Articolo 7 della direttiva 2004/38.